



CITTA' DI SALUZZO

**REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO
DELL'ASILO NIDO COMUNALE
“JEAN MONNET”**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29.9.2016

ART. 1 PRINCIPI E FINALITA'

1. Il servizio di asilo si conforma alla normativa vigente e rientra nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici.
2. L'asilo nido è un servizio educativo di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
3. Il nido ha lo scopo di contribuire alla formazione e alla socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali. Esso può funzionare ed essere organizzato con modalità diversificate, in riferimento ai tempi di apertura, alla ricettività, ferma restando l'elaborazione di un progetto pedagogico specifico in corrispondenza del modulo organizzativo ed elaborato dal soggetto gestore.
4. In rapporto alle scelte educative, ai tempi di lavoro dei genitori ed alle esigenze locali, l'asilo nido può essere a tempo pieno o a tempo parziale.

ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO E CAPACITA' RICETTIVA

1. Il servizio di asilo nido Comunale è attivo in Via Monsignor Savio 1. E' rivolto ai bambini a partire dall'età di tre mesi all'età di tre anni, senza riguardo ad eventuali minorazioni fisiche e psichiche, purché le minorazioni non siano tali da richiedere il ricovero in istituti specializzati.
2. Al bambino che abbia compiuto il 3° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno di frequenza, è consentita la permanenza all'Asilo Nido esclusivamente fino a tale data e solo nel caso documentato in cui non sia stata accolta la domanda di inserimento nella scuola dell'infanzia.
3. La capienza strutturale del plesso è attualmente di 68 posti di cui
 - reparto lattanti 12 posti
 - reparto divezzi 56 posti

su apposito parere rilasciato dall'Asl. In relazione alle necessità e compatibilmente con la confor-

mazione della struttura, è possibile modificare la ripartizione dei posti tra lattanti e divezzi, previo ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

4. Alla gestione dell'asilo nido il Comune provvede mediante affidamento del servizio in concessione ai sensi degli artt. 164,165,166,167 e 168 del D.Lgs. 50/2016. Il concessionario risponderà direttamente al Comune dell'operato, dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità del servizio. Il Comune mantiene la titolarità del servizio. A tal fine esercita le funzioni di regolamentazione, verifica, valutazione, definizione delle tariffe e delle agevolazioni, controllo del servizio. Nei documenti di gara per l'affidamento in concessione garantisce la previsione di adeguate misure di salvaguardia per il personale addetto al servizio.

5. Le caratteristiche strutturali, la ricettività e l'organizzazione del servizio sono determinate dall'Amministrazione Comunale, con riferimento alla normativa vigente nel tempo in materia.

6. In relazione all'andamento delle iscrizioni del triennio precedente e del numero di posti mediamente occupati, l'Amministrazione Comunale può destinare alla libera gestione del concessionario un numero limitato di posti di frequenza. Tale facoltà può essere esplicitata nel capitolato di gara per l'affidamento in concessione, o successivamente, in relazione ai posti che rimangono liberi. I posti destinati alla libera gestione non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento quanto a modalità di ammissione, orari di frequenza, tariffe.

7. Nella stessa struttura è ammesso l'esercizio di servizi complementari o accessori per l'infanzia (indicativamente quelli esplicitati nell'art. 13 del presente regolamento), compatibilmente con i limiti strutturali dell'immobile e nel rispetto dei limiti di capienza complessiva e del corretto rapporto educatori/bambini, previo l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni previste dalla normativa.

ART. 3 ORGANISMO DI MONITORAGGIO

1. E' previsto un organismo di monitoraggio composto da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, del gestore, del personale e dei genitori, con compiti di verifica periodica sull'andamento della gestione. L'organismo di monitoraggio è istituito con deliberazione della Giunta Comunale e la sua composizione è definita con provvedimento sindacale; il rappresentante dell'amministrazione è designato dal Sindaco, in conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 50 del TUEL, per tutta la durata del mandato del Sindaco, salvo che non sia previsto un termine diverso nel provvedimento di nomina; i rappresentanti dei genitori

sono individuati dai genitori dei bambini che frequentano il nido, nel numero di uno per ogni sezione, previa votazione dei candidati; la designazione ha validità annuale. Il rappresentante del personale è individuato dal personale in servizio al momento dell'istituzione dell'organismo o all'inizio di ciascun anno educativo; il rappresentante del soggetto gestore è individuato dal gestore per tutta la durata della gestione.

ART. 4 NORME PER L'AMMISSIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le domande per ottenere l'ammissione del bambino all'Asilo Nido vengono presentate nei mesi di maggio e novembre presso l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune e devono essere redatte su appositi moduli in autocertificazione secondo la normativa vigente.
2. Solo in caso di liste di attesa inferiori a 5 bambini è possibile presentare domanda di ammissione anche negli altri mesi dell'anno. Le domande verranno inserite in coda alla graduatoria, secondo l'ordine di arrivo e senza assegnazione di punteggio.
3. Le informazioni riportate dai genitori nel modulo di ammissione, potranno essere oggetto di specifico controllo da parte degli uffici comunali, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
4. Per una migliore integrazione del bambino le ammissioni alla prima frequenza dovranno essere concordate direttamente con la direzione del nido, che potrà stabilire un breve periodo di frequenza a tempo parziale (cosiddetto "inserimento").
5. L'ammissione dei bambini, avverrà con modalità e tempi che rispettino il presente regolamento comunale, in base alla graduatoria dei richiedenti che viene formulata ed aggiornata dal settore servizi alla Persona secondo i criteri definiti nel successivo articolo. Il ritiro del bambino dal servizio deve essere comunicato per iscritto. Nel caso di posti che si dovessero liberare nel corso dell'anno, per ritiro o decadenza dal posto o per altre cause.
6. Il Comune provvederà a nuovi inserimenti nel rispetto della graduatoria.

ART. 5 NORME ALIMENTARI

1. Il servizio di refezione è assicurato dal soggetto gestore, utilizzando la cucina interna all'asilo nido. Il gestore dovrà dotarsi di tutte autorizzazioni necessarie all'espletamento del servizio e rispettare le norme igienico sanitarie vigenti in materia.
2. Per i bambini sino all'anno di età si seguono le normali regole di svezzamento, dopo i 12 mesi si servono piatti cucinati sulla base di un menù predisposto dal gestore in accordo con l'Ammini-

strazione Comunale e approvato dall'azienda sanitaria locale, secondo le procedure previste della normativa vigente.

3. I menù sono distinti in menù estivo e menù invernale.

4. Per i bambini con particolari problemi alimentari sono seguite le diete indicate dal servizio di igiene degli alimenti e nutrizione su espressa richiesta inoltrata dalla famiglia alla ditta secondo le modalità stabilite dall'ASL.

5. In nessun caso possono essere consumati cibi e bevande portati da casa.

ART. 6 PERSONALE

1. All'interno dell'asilo nido operano le figure educative e gli operatori ausiliari in numero non inferiore alla misura minima prevista dalla normativa vigente in materia. L'organico offerto dalla ditta è dimensionato in base al numero ed alla tipologia (lattanti/divezzi) degli iscritti nell'arco dell'anno di frequenza, nonché rispetto alle modalità organizzative del servizio.

2. Il personale educativo dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente mentre il personale ausiliario dovrà essere in possesso di licenza della scuola dell'obbligo e, limitatamente al personale addetto alla cucina, di un attestato di qualifica specifica per lo svolgimento delle mansioni previste.

3. Dovrà essere individuato da parte del gestore un responsabile educativo che elabora il progetto educativo, lo attua, organizza l'attività didattica in collaborazione con gli educatori, promuove la continuità educativa e cura i rapporti con le famiglie. Tale figura dovrà essere in possesso di laurea ad indirizzo socio-psico pedagogico, o in alternativa di adeguata esperienza pluriennale.

4. Dovrà, altresì essere individuato da parte del gestore un responsabile amministrativo che cura tutta la parte amministrativa; in particolare definisce il modello organizzativo con riferimento ai turni di servizio, agli orari, ai permessi e congedi, aggiorna le presenze e assenze dei bambini su apposito registro informatico messo a disposizione dal gestore, elabora le rette mensili, verifica i pagamenti e le morosità, predispone l'ordine del materiale necessario al funzionamento del servizio, intrattiene rapporti costanti con l'Amministrazione Comunale al fine di migliorare i servizi. Tale funzione dovrà essere svolta da personale adeguatamente qualificato dotato di idoneo titolo di studio ed esperienza.

5. Tutto il predetto personale concorre, attraverso la programmazione la realizzazione delle diverse attività e servizi, ai processi formativi e di cura del minore, secondo le finalità previste dal pre-

sente regolamento.

6. Le attività del nido si fondano sul lavoro collegiale di tutte le operatrici assegnate, nel rispetto delle diverse professionalità e delle responsabilità individuali.

7. Il personale assente deve essere tempestivamente sostituito per garantire un adeguato rapporto educatori/bambini.

8. Tutto il personale è tenuto al rispetto del segreto professionale ed alla tutela dei dati personali e sensibili di cui viene a conoscenza nell'espletamento della propria funzione, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003.

9. Tutto il personale è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento e di formazione per la crescita professionale nell'ottica di un percorso di ricerca e progettualità permanente, con oneri a carico del gestore.

10. Il gestore dovrà disporre della consulenza di un medico pediatra secondo la normativa vigente.

ART. 7 CRITERI DI AMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. La predisposizione degli elenchi delle domande presentate al Comune, con i relativi punteggi, avverrà in ordine di priorità con le seguenti tipologie di utenza:

CRITERI PUNTI

Entrambi genitori occupati a tempo pieno	punti 15
Inserimento bambino portatore di handicap	punti 12
Nucleo monoparentale con genitore occupato	punti 12
1 genitore occupato a tempo pieno e 1 genitore occupato a tempo parziale almeno al 75%	punti 10
1 genitore occupato a tempo pieno e 1 genitore occupato a tempo parziale almeno al 50%	punti 8
Richiesta di inserimento a tempo pieno	punti 8
Famiglia residente a Saluzzo	punti 4
Genitori non residenti che prestano la propria attività lavorativa a Saluzzo	punti 3
Presenza nel nucleo familiare di un disabile con handicap superiore a 67%	punti 3
Nucleo familiare con presenza di uno o più anziani ultra-sessantacinquenni non autosufficienti	punti 2

Presenza in lista di attesa anno precedente	punti 1
Per ogni figlio in età compresa da 0 a 3 anni nel nucleo familiare	punti 1
Per ogni figlio che frequenta già l'asilo nido comunale	punti 1
Genitore di età inferiore a 28 anni studente – lavoratore	punti 0,3

2. A parità di punteggio, priorità viene data al bambino più giovane di età.
3. Nella formazione delle graduatorie potranno essere tenute presenti, motivate situazioni particolari ed eccezionali. Tali situazioni vanno certificate da apposita documentazione dell'ASL di riferimento o del Consorzio Monviso Solidale o di analogo ente che svolga le medesime funzioni nel territorio di residenza. In tal caso potranno venire assegnati, in seguito ad attenta valutazione della gravità del caso, fino ad un massimo di 6 punti.
4. La Graduatoria è approvata con determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona.

Art. 8 CASI PARTICOLARI

1. Nel caso di inserimento di bambini disabili il gestore deve assicurare la presenza di idoneo personale d'appoggio per l'intero periodo di presenza del minore nella struttura.
Per ciascun bambino disabile, certificato ai sensi della Legge 104/1992 dal servizio di Neuropsichiatria dell'ASL, l'Amministrazione prevede che il gestore incrementi il personale addetto in relazione al numero ed alla gravità dei casi. Il Comune di Saluzzo rimborserà le relative spese in base ad un progetto preventivamente concordato con l'ente e per ciascun mese di frequenza effettiva.
2. I bambini disabili certificati non residenti nel Comune di Saluzzo, sono ammessi alla frequenza, subordinatamente ad accordo scritto col Comune di residenza per quanto riguarda l'assunzione delle delle spese per l'assistenza all'autonomia da parte del Comune stesso, secondo la normativa vigente.

ART. 9 ORARI DI FUNZIONAMENTO E CALENDARIO

1. L'orario di funzionamento ordinario del servizio di asilo nido è definito annualmente con la deliberazione della Giunta Comunale di definizione delle tariffe di frequenza.
2. L'anno educativo inizia dal 1 settembre e termina il 31 luglio.
3. Possono essere previste dal gestore attività integrative al di fuori dell'orario di asilo nido disci-

plinato dal presente articolo, secondo le modalità previste nei successivi articoli.

4. Il gestore definisce, previa comunicazione al Comune, le fasce di entrata e di uscita che sono vincolanti per i genitori.

5. I genitori dovranno attenersi rigorosamente agli orari stabiliti dal presente Regolamento.

6. Nel caso di mancato rispetto dell'orario in entrata ed in uscita, dopo tre richiami formali del personale dell'Asilo Nido, verrà automaticamente applicata la tariffa supplementare prevista dal gestore.

7. All'uscita il bambino viene consegnato esclusivamente ai genitori o a terze persone di età non inferiore ad anni 18, solo se autorizzate dai genitori in forma scritta.

ART. 10 RETTE DI FREQUENZA

1. Le rette di frequenza vengono determinate di anno in anno con deliberazione della Giunta Comunale, e sono definite per la frequenza ordinaria e per la frequenza a tempo parziale.

2. Il sistema tariffario del servizio di asilo nido prevede l'applicazione della tariffa massima, stabilita in relazione al costo effettivo del servizio, a tutti coloro che avranno un valore ISEE superiore al limite stabilito con apposito atto e di una tariffa ridotta, a tutti i residenti che avranno il valore ISEE inferiore a tale limite.

3. La tariffa è calcolata su base mensile ed è dovuta, quale compartecipazione al costo complessivo del servizio, indipendentemente dalle giornate di presenza del bambino ad esclusione dei seguenti casi per i quali vengono stabilite tariffe ridotte:

- frequenza periodo inserimento fino a un massimo di 10 giorni (tariffa pari al 25% della tariffa mensile piena).

4. Nel caso in cui l'utente richieda la frequenza a tempo pieno potrà frequentare il servizio a tempo parziale per un massimo di 2 mesi dalla data di inserimento; dopo tale data dovrà iniziare la frequenza a tempo pieno come da richiesta.

5. Viene stabilita una tariffa mensile a titolo di mantenimento posto (per un periodo massimo di tre mesi) nel caso di assenza del bambino per malattia o per altri giustificati motivi.

6. I residenti del Comune di Saluzzo ammessi dal Comune all'asilo nido hanno diritto, se riconosciuti all'interno delle fasce ISEE stabilite dal Comune, ad agevolazioni sulla quota di frequenza stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale sull'orario ordinario (dal lunedì al venerdì) con esclusione del mese di agosto qualora attivato dal gestore.

7. Le quote accessorie (per i servizi aggiuntivi previsti nell'articolo successivo e stabilite dal gestore), sia mensili fisse che giornaliere variabili sulla presenza effettiva, rimangono invariate per tutti gli utenti indipendentemente dalla fascia di compartecipazione ISEE di appartenenza e vengono stabilite direttamente dal gestore con presa d'atto da parte del Comune.

8. Il Comune riconoscerà al gestore la compensazione della differenza tra la quota attribuita all'utente e la quota massima di frequenza effettiva sull'orario del servizio di asilo nido ordinaria.

9. L'Amministrazione Comunale può prevedere a favore dei residenti del Comune di Saluzzo ammessi all'asilo nido, agevolazioni tariffarie in relazione alle fasce ISEE stabilite dal Comune, valide esclusivamente per la quota di frequenza ordinaria con esclusione del mese di agosto qualora attivato dal gestore.

10. Le tariffe accessorie per i servizi aggiuntivi previsti nell'articolo 13, stabilite dal gestore, sia mensili fisse che giornaliere variabili sulla presenza effettiva, rimangono invariate per tutti gli utenti indipendentemente dalla fascia di compartecipazione ISEE di appartenenza e vengono stabilite direttamente dal gestore con presa d'atto da parte del Comune.

11. Le rette saranno incassate dal gestore, utilizzando modalità diverse di pagamento anche mediante l'attivazione di innovativi sistemi di pagamento, al fine di favorire il più possibile l'utenza.

12. Nel caso in cui l'utente dimetta volontariamente il bambino dal servizio nel corso del mese, dandone comunicazione scritta, la tariffa mensile è dovuta per intero.

13. Nei casi di mancata frequenza – si intendono giorni di effettiva frequenza esclusi il sabato e la domenica e festivi - per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi dovuti a malattia documentata da certificazione medica si ha diritto al rimborso, per ogni giorno di assenza, di un importo determinato forfettariamente in relazione alle minori spese di gestione sostenute, stabilito annualmente in sede di determinazione delle tariffe.

ART. 11 ASSENZE E RIPRESA DELLA FREQUENZA

1. In caso di assenza programmata per motivi familiari o altro, i genitori devono avvertire in precedenza la Direzione del Nido.

2. In caso di assenza continuativa (esclusi sabato, domenica e festivi) e non giustificata per periodi superiori a 15 giorni, il diritto al posto viene sospeso, in attesa di verifica delle motivazioni.

In caso di malattia che preveda l'assenza dal Nido per un periodo compreso da uno a tre mesi è possibile riservare il posto corredando la richiesta con documentazione sanitaria del pediatra e

versando la cifra per il mantenimento del posto per un massimo di 3 mesi nel corso dell'anno scolastico.

3. Se la frequenza del bambino è inferiore a 10 giorni di frequenza effettiva in un mese, per più di 3 mesi, per cause estranee a problemi di salute o a gravi problemi familiari, su segnalazione della Direzione dell'Asilo Nido, la decadenza del posto è automatica.

ART. 12 MOROSITA'

1. In caso di mancato pagamento di almeno 2 mensilità, segnalate dalla direzione dell'asilo nido, il Comune disporrà la sospensione dell'ammissione all'Asilo Nido e potrà riprendere solo previo pagamento delle somme dovute. Trascorsi ulteriori 2 mesi di morosità, il gestore segnala la situazione al Comune che provvederà a formalizzare la decadenza del posto e ad assegnare il posto ad altro bambino.

2. Le agevolazioni delle tariffe in relazione all'ISEE, non verranno concesse in caso di morosità.

ART. 13 ALTRE TIPOLOGIE DI SERVIZI AGGIUNTIVI

1. E' facoltà del gestore e attiene alla propria capacità imprenditoriale, realizzare altre tipologie d'offerta di servizi socio educativi per la prima infanzia nel rispetto dei requisiti minimi strutturali e di capienza previsti dalla normativa vigente.

2. I servizi nella fattispecie e a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere:

- nido estivo da attuarsi durante il mese di agosto
- estate bimbi
- pre e post nido
- nido il sabato e/o nelle ore serali con possibilità di cena
- baby parking

3. I servizi aggiuntivi potranno essere previsti ed attuati, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni e a seguito di comunicazione e presa d'atto da parte dell'Amministrazione Comunale.

4. La quota di frequenza degli eventuali servizi aggiuntivi (non soggetti a riduzione in relazione all'ISEE), a totale carico dell'utenza, verrà direttamente riscossa dal gestore; le quote da applicare ai vari servizi aggiuntivi dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale e trasmesse per la presa d'atto. Le iscrizioni agli eventuali servizi aggiuntivi, saranno raccolte direttamente dal gestore. Per lo svolgimento delle attività il gestore potrà usufruire pienamente della struttura e

di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità. Eventuali esigenze particolari di arredo e materiale, necessari per la corretta erogazione degli eventuali servizi aggiuntivi, saranno a carico del gestore.

5. Il gestore sarà tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale un programma dettagliato delle diverse tipologie di offerta del servizio, delle modalità adottate e una relazione conclusiva a documentazione dell'attività svolta.

ART. 14 NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento il riferimento è alle leggi statali e regionali che disciplinano la materia.